

N. di Repertorio

Contratto per il servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici di condizionamento del compendio delle Scuole Centrali Antincendi – Roma Capannelle - periodo di riferimento

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi addì _____ del mese di _____ negli

Uffici delle Scuole Centrali Antincendi di Roma davanti a me,

_____, Ufficiale Rogante per i contratti e le aste

pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile, sono comparsi il Comandante pro-tempore Dott. Ing.

Mauro Caciolai, agente in conto e per nome delle predette Scuole Centrali

Antincendi di Roma, e che, nel corso del presente atto, vengono più

brevemente indicate con la parola “SCA”, ed il Sig.

_____, nato a _____ il _____,

amministratore unico dell'Impresa _____ con sede in

_____, Via _____ - cap. _____, iscritta nel

registro della C.C.I.A.A. di _____ con il numero di

C.F./P.IVA _____ e che, nel corso del presente atto,

viene più brevemente indicata con la parola “Impresa”.

I medesimi, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,

avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, giusta la facoltà consentita

dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio

1913, n. 89, rinunciano alla presenza dei testimoni a questo contratto.

Premesso che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione – Scuole Centrali Antincendi, ha espletato un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l'affidamento annuale del servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici di condizionamento (servizi Cat. – CPV) del compendio delle Scuole Centrali Antincendi – Roma Capannelle - Piazza Scilla, 2 – 00178 ROMA – CIG

- che le SCA hanno proceduto all'espletamento della procedura di gara secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D. L.vo n. 50/2016, attraverso lo strumento del sistema dinamico di acquisizione;

- che all'esito della procedura di gara è risultata una proposta di aggiudicazione del servizio in argomento a favore dell'Impresa _____, approvata in via definitiva con decreto prot. n. del

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

Volendosi ora procedere alla stipula del relativo atto, si conviene e si sottoscrive quanto segue.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente contratto il servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici di condizionamento del compendio delle Scuole

Centrali Antincendi – Roma Capannelle da svolgersi secondo le modalità di cui alle “Specifiche tecniche per il contratto di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di condizionamento presso le Scuole Centrali Antincendi” (All. A) che forma parte integrante del presente atto.

Nello specifico il servizio è così suddiviso:

- a. Servizio A: conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ambientale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all’All. B (Elenco impianti di riscaldamento, termoventilazione, condizionamento ed irrigazione presso le Scuole Centrali Antincendi):
 - Servizi di gestione e conduzione degli impianti termici (rif. par. 5.1.1 capitolato tecnico del bando istitutivo);
 - Servizi di manutenzione ordinaria (manutenzione preventiva, manutenzione correttiva o a guasto, reperibilità e pronto intervento per i periodi non coperti dalla presenza del personale tecnico durante i festivi ed i notturni - rif. par. 5.1.2 capitolato tecnico del bando istitutivo);
 - Servizi di manutenzione straordinaria;
- b. Servizio B: manutenzione solamente degli impianti idrici ed idrico-sanitari a servizio della centrale termica, nonché delle undici sottocentrali;

c. Servizio C: presidio tecnologico (rif. par. 5.1.4). Nello specifico è richiesta la presenza di n. 2 (due) operatori generici ed di n. 1 (uno) tecnico, tutti abilitati alla conduzione di generatori di vapore con la potenzialità termica specifica presente all'interno della sede, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 15.30.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 1 (uno), decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

Le SCA si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 1 (uno), per un importo annuale di €._____ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le SCA esercitano tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del servizio oggetto del presente contratto è di € _____ (diconsi euro _____) + Iva 22% pari a complessivi € _____ (diconsi euro _____), come da offerta economica allegata (All. B).

ART. 4

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa costituisce una polizza definitiva di € _____ (diconsi euro _____) pari al (___%) dell'importo netto della prestazione contrattuale, come da polizza fideiussoria n. _____ del rilasciata da _____ (All. C), ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. L.vo n. 50/2016. In caso di inesecuzione, totale o parziale, degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, le SCA hanno facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo della cauzione, in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e del danno subito.

La cauzione sarà svincolata solo dopo lo scadere dei termini naturali del contratto e, nel caso di controversie, dopo la loro risoluzione.

In particolare, lo svincolo avverrà previa presentazione della certificazione del competente Ufficio I.N.P.S., dalla quale risulti che sono stati assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei

propri dipendenti, assunti per lo svolgimento del servizio affidato.

ART. 5

PAGAMENTO

Il pagamento sarà corrisposto secondo le modalità di seguito specificate, sulla base di fatture mensili posticipate in formato elettronico, alle quali dovrà essere applicato lo “*split payment*”, emesse ai sensi della L. 24/12/2007, n. 244 e del successivo decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze del 3/4/2013, n. 55; le stesse saranno intestate a: UFFICIO

PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE – AREA II SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI –

Piazza Scilla, 2 – 00178 – Roma – C.F. 96444410581 - Codice univoco ufficio: 1NQU0X - e dovranno contenere il numero e la data dell'ordine e la precisa indicazione della forma di pagamento.

La fattura elettronica mensile di cui sopra sarà trasmessa, successivamente all’accertamento della conformità dell’ordine, al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, che la invierà, dopo il riconoscimento formale, al sistema interministeriale SICOGE. La stessa sarà soggetta a verifica ed al successivo “riconoscimento” o “rifiuto” entro il termine di gg. 15 dalla data di protocollo SICOGE. Il pagamento sarà corrisposto previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della

L. n. 136 del 2010, della regolarità contributiva attraverso la verifica del

Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il pagamento sarà disposto

entro il termine di 60 gg. dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione. La liquidazione di importo superiore ai €. 5.000,00 Iva compresa è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, come modificato dall'art. 1 della L. n. 205 del 2017.

L'Impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di Legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART. 6

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI, QUALIFICA DI TERZO RESPONSABILE

L'Impresa, dopo aver effettuato il sopralluogo obbligatorio presso tutti gli impianti, dovrà sottoscrivere il verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio, riconoscendo così il buono stato degli stessi e l'idoneità al regolare funzionamento. Eventuali anomalie o disfunzioni funzionali riscontrate in sede di sopralluogo, dovranno essere comunicate entro 10 (dieci) giorni alle SCA che provvederanno in merito. Trascorso tale termine, gli impianti si intendono consegnati ed idonei al funzionamento, fatto salvo quanto subordinato a difetti occulti non individuabili dal sopralluogo visivo. Con il verbale di consegna degli impianti, l'Impresa assume la qualifica di "terzo responsabile degli impianti" e subentra negli obblighi che la legge vigente attribuisce al proprietario.

ART. 7

OBBLIGHI E ONERI DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto di quanto previsto nelle "Specifiche tecniche per il contratto di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di condizionamento presso le Scuole Centrali Antincendi" allegate al presente contratto e di cui ne costituiscono parte integrante (All. A).

L'Impresa è tenuta a redigere apposite schede di controllo e manutenzione come specificato nel capitolato tecnico, nel rispetto dei termini e della periodicità degli interventi pianificati nella durata temporale del contratto stesso.

L'Impresa deve comunicare alle SCA il nominativo di un suo referente che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e deve garantire la reperibilità tutti i giorni, 24 ore al giorno compresi i festivi.

Nel caso di urgenti necessità, le SCA si riservano la facoltà di utilizzare per l'espletamento di interventi urgenti, in caso di impossibilità di reperibilità del referente, gli operatori presenti.

L'Impresa dovrà nominare il Responsabile dell'Uso Razionale dell'Energia, così come previsto dalle norme vigenti.

L'Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni causati, alle persone o alle cose, tanto le SCA che a terzi, arrecati nel corso dell'espletamento del servizio o a seguito della sua esecuzione. L'Impresa si impegna, a sue spese e prima della firma del contratto, a stipulare con primaria compagnia e a mantenere in vita per tutta la durata del contratto, apposita assicurazione, con massimali adeguati, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire dallo svolgimento del presente appalto nonché degli infortuni o danni arrecati a cose e/o a terzi e/o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio. L'Impresa si assume l'onere di sollevare le SCA da ogni azione che possa essere intentata nei suoi confronti ed a costituirsi per essa, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza dei cennati danni o pregiudizi.

L'Impresa, in ogni caso, deve comunque provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni viene effettuato congiuntamente alla presenza di idonei rappresentanti delle parti contraenti. A tale scopo, le SCA comunicano per iscritto con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Impresa di intervenire.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, le SCA procedono autonomamente alla presenza di due

testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che deve essere corrisposto dall'Impresa.

L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale causa che possa prevedibilmente modificare le modalità e l'entità del servizio previsto nel capitolato tecnico e concordare soluzioni alternative con le SCA; si obbliga altresì ad apportare variazioni al piano di lavoro, senza sollevare eccezioni o pretese di qualsiasi natura, in caso di comunicazione da parte delle SCA, di particolari esigenze operative e/o di servizio e/o straordinarie.

Rimane a cura e carico dell'Impresa l'approvvigionamento di tutti i materiali, delle macchine e/o attrezzature necessarie all'espletamento di tutto il servizio previsto nel capitolato tecnico suddetto.

Al momento della cessazione del rapporto contrattuale, l'Impresa si impegna a lasciare gli impianti oggetto del servizio nello stesso stato di conservazione e funzionalità riscontrato alla consegna, salvo il normale deperimento d'uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti o per iniziativa del committente.

L'Impresa garantisce che il personale adibito al servizio è a tutti gli effetti da essa dipendente. Si impegna altresì ad impiegare il suddetto personale nelle entità numeriche adeguate a svolgere il servizio. In caso di assenze, per qualsiasi motivo, del personale impiegato l'Impresa deve comunque garantire sia il corretto svolgimento del servizio ordinario che del servizio di reperibilità.

In presenza di situazioni particolari, quali agitazioni sindacali e/o scioperi del personale, il servizio stesso deve essere comunque erogato con le modalità e i tempi previsti dal capitolato tecnico, senza alcun onere aggiuntivo. L'Impresa è tenuta in ogni caso a dare preventiva e tempestiva comunicazione alle SCA, nonché a garantire almeno un servizio di emergenza. Qualora quest'ultimo non venisse garantito, le SCA si riserva la facoltà di provvedere tramite terzi, addebitando alla Impresa le spese sostenute, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

ART. 8

OBBLIGHI E ONERI DELLE SCA

Le SCA si obbligano a:

- fornire a proprie spese, energia elettrica (luce e forza motrice), acqua per alimentazione degli impianti, combustibile sia liquido che gassoso e a dare comunicazione all'Impresa di ogni eventuale causa che possa prevedibilmente modificare le modalità e le entità del servizio previsto (*guasti agli impianti, sospensioni e/o riduzioni dell'attività, mancanza di energia ecc.*) per concordare soluzioni alternative;
- ottemperare nei confronti dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal D. Leg.vo n. 81/2008, derivanti dall'affidamento di un appalto all'interno della propria struttura. Le SCA dovranno assicurare la presenza di un proprio rappresentante durante le operazioni di manutenzione che avrà il compito di verificare il rispetto da parte dell'Impresa stessa di quanto previsto nel presente contratto e nei suoi allegati facenti parte integrante

dello stesso, sia ai fini del rilascio del “*nulla osta*” necessario per la liquidazione delle fatture mensili, che per la rilevazione di eventuali inadempienze. Il referente deve, altresì, segnalare e concordare con l’Impresa eventuali interventi straordinari in accordo con il Comandante delle Scuole Centrali Antincendi. Nel corso dell’esecuzione del contratto, le SCA si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Impresa dei requisiti dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

ART. 9

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITA’

La ditta appaltatrice é obbligata ad effettuare gli interventi di manutenzione posti a suo carico con tempestività onde evitare interruzioni nel servizio affidato, in ogni caso è tenuta ad intervenire presso le SCA entro e non oltre i termini di seguito indicati dalla chiamata o segnalazione di guasto.

Qualora particolari lavori di riparazione o di sostituzioni imponessero la sospensione, questa dovrà essere segnalata immediatamente al Funzionario responsabile il quale concorderà il tempo massimo di sospensione.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo la buona regola d’arte. Il Funzionario responsabile avrà diritto di verificarli ed eventualmente, se giudicati non ammissibili per fondate motivazioni, dovranno essere rifatti.

Il servizio dovrà essere effettuato con personale abilitato a norma di legge.

Nel caso in cui la conduzione del servizio non venisse svolta in modo

accettabile sarà redatto un verbale dal Funzionario responsabile, confermato dal responsabile del Procedimento, contenente l'indicazione dei rilievi.

Il verificarsi delle violazioni per oltre 5 volte, darà diritto alle Scuole Centrali Antincendi di risolvere il contratto per colpa della ditta appaltatrice a cui faranno carico le maggiori spese che ne deriveranno all'Amministrazione per il successivo affidamento delle opere qui previste, oltre all'applicazione da parte della stessa di una penale forfettaria pari al 10% dell'importo contrattuale.

Qualora nel corso dell'appalto si rendesse necessario mutare i sistemi di erogazione del riscaldamento, sia per effetto di nuove disposizioni legislative che per radicali trasformazioni degli impianti decisi dal Funzionario responsabile, il contratto sarà revocato in tutto o in parte in ogni momento e con preavviso di mesi tre senza che ciò dia diritto, alla ditta appaltatrice, di ottenere indennizzi e compensi per mancato utile o per altri motivi.

L'impresa è soggetta a penalità qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero anomalie di funzionamento evidenziate dalla stessa Ditta e/o dalla stazione appaltante. Ogni difformità o anomalia riscontrata dalla Ditta durante l'esercizio degli impianti, dovrà essere verificata in contraddittorio con personale dell'Ufficio Tecnico delle SCA. Le penalità saranno applicate rispetto ai dettami contrattuali qualora la

Ditta fornitrice del servizio non provvedesse a rimuoverle entro i termini di seguito indicati:

✓ In caso in cui la Ditta intervenga con un ritardo computabile in ore n°2 (se in sede), alla Ditta sarà applicata una penale pari al 2 % sull'importo della fattura del mese cui si riferisce l'inadempienza per ogni ora di ritardo,

✓ In caso di intervento di assistenza effettuato con un ritardo computabile in ore n°4 (se fuori sede) alla Ditta sarà plicata una penale pari a 3% sull'importo della fattura del mese cui si riferisce l'inadempienza per ogni ora di ritardo.

Qualora l'impresa non provvedesse all'eliminazione dell'inadempienza dopo la data dell'avviso della penale di cui sopra, potrà essere applicata un'ulteriore penale pari al 5% sull'importo della fattura mensile successiva.

Nel caso di ripetizione oltre due volte di un'inadempienza della stessa tipologia, si applicherà direttamente la penalità del 15% sull'importo della fattura del mese di riferimento.

ART. 10

RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Leg.vo n. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 28, nonché all'adozione delle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o

ridurre al minimo i rischi di interferenza, indicate nel Documento Unico di Valutazione dei rischi allegato al presente contratto (All. D).

L'Impresa deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. e) del D.Leg.vo sopra richiamato.

ART. 11

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione delle SCA ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:

- mancata attivazione del servizio entro 20 giorni lavorativi dalla stipula del contratto;
- ripetersi oltre le 5 (cinque) volte nell'anno solare di inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate;
- interruzione del servizio, salvo che la ditta affidataria non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

-inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;

-mancata osservanza da parte dell'Impresa delle disposizioni di legge, dei regolamenti o dei provvedimenti dell'autorità amministrativa, con tutte le relative conseguenze di natura penale, civile ed amministrativa.

-in ogni altro caso previsto per legge.

Resta inteso che qualora l'Impresa affidataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, le SCA avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso.

ART. 12

RECESSO UNILATERALE

Le SCA si riservano la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente atto con preavviso di almeno un mese (art. 1671 C.C.).

ART. 13

PERSONALE DELL'IMPRESA ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e deve essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale dell'Impresa non dovrà avere, a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale.

Il personale dell'Impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'Impresa deve assicurare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile sia nei riguardi dell'utenza che alla collaborazione con gli altri operatori.

E' facoltà delle SCA richiedere all'Impresa di allontanare dal servizio personale addetto che durante lo svolgimento del servizio abbia dato luogo a motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Impresa deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro il termine indicato nella comunicazione delle SCA, senza che ciò possa costituire maggior onere.

L'impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, deve comunicare l'elenco nominativo completo del personale che intende impiegare con le esatte generalità, qualifiche e mansioni, nonché la dichiarazione che, dai controlli effettuati, lo stesso non ha, a proprio carico, sentenze di condanna di cui sopra.

L'elenco nominativo deve essere, altresì, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni anche temporanee, deve essere comunicata alle SCA, previa accettazione, prima che il nuovo personale sia avviato all'espletamento del servizio.

Le stesse informazioni richieste per il personale impiegato nell'appalto devono essere fornite per il personale di riserva o in sostituzione.

Ciascun lavoratore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma 3 ed art. 26, comma 8, del D.Leg.vo n. 81/2008).

ART.14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata all'Impresa la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, nonché la cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti dal contratto, salvo l'autorizzazione espressa delle SCA, nelle forme di legge.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, le SCA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 15

SUBAPPALTO

E' previsto il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I lavori da subappaltare, già indicati in sede di offerta, non dovranno in ogni caso superare il 30% dell'appalto.

Almeno venti giorni prima dell'inizio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà depositare presso la sede delle SCA il/i contratto/i di subappalto. I contratti dovranno essere altresì corredati della certificazione prevista dalla vigente normativa attestante il possesso, da parte dei subappaltatori, dei necessari requisiti per lo svolgimento dei lavori assegnati.

ART. 16

AVVALIMENTO

L'Impresa (ausiliata) e l'Impresa (ausiliaria), che ha messo a disposizione i propri requisiti economico-finanziari richiesti dal Bando di Gara, sono responsabili in solido nei confronti delle SCA in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 89 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 17

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

L'Impresa, in caso di cambio di denominazione, cessione di azienda, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, entro 30 gg., ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile.

ART. 18

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti legali l'Impresa elegge domicilio in Roma.....Per eventuali controversie nascenti dall'attuazione del presente atto resta intesa

tra le parti la competenza del Foro ove hanno sede le Scuole Centrali Antincendi di Roma, con l'esclusione dei Fori facoltativamente alternativi a norma dell'art. 25 del C.p.C.

ART. 19

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto e nei relativi allegati l'appalto sarà regolato:

- dalla legge e dal Regolamento sull'Amministrazione e sulla Contabilità Generale dello Stato e s.m.i.;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato;
 - dalle Condizioni Generali d'Oneri approvate con D.M. del 28/03/1953 in quanto compatibili;
 - dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
- e da tutte quelle norme relative al servizio oggetto del presente atto che verranno emanate durante l'esecuzione dello stesso.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e di registrazione restano a carico dell'Impresa.

ART. 21

ALLEGATI

Il presente atto si compone dei seguenti allegati:

- 1) Capitolato tecnico (All. A);

2) Offerta economica (All. B);

3) Polizza fideiussoria (All. C);

4) DUVRI (All. D);

5) Patto di integrità (All. E);

ART. 22

VERIFICA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D. L.vo n. 159 del 6/9/2011, in attesa dell'acquisizione dei dati da parte del competente Ufficio Territoriale del Governo, si sottoscrive il presente contratto, salvo il caso di recesso contrattuale nell'ipotesi di esito negativo della verifica.

ART. 23

APPROVAZIONE

Il presente contratto consta fin qui di numero facciate e viene da me letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano e sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il presente contratto viene firmato in modalità elettronica, mediante apposizione della firma digitale di me, Ufficiale Rogante, ai sensi della Legge n. 221/2012, art. 6, comma 13 e l'acquisizione digitale mediante scanner della sottoscrizione autografa sia della parte pubblica che della parte privata, apposte in mia presenza previo accertamento dell'identità

personale delle predette parti, di cui io, sottoscritto, Ufficiale Rogante
sono certo.

IL COMANDANTE

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. per esplicita accettazione degli articoli 1, 2, 4,
7, 9, 11, 12, 14, 20 del presente contratto.

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE
